

Publicato il 03/03/2022

N. 00284/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00207/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 207 del 2022, proposto dal Sig. -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Perlini, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli,
Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso gli uffici dell'Avvocatura
comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento -OMISSIS- emesso il 11 novembre 2021 dal Direttore di
Area Assegnazione Alloggi ERP, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto,
consegnato a mani al ricorrente in data 15 novembre 2021, con cui è stato

rigettato il ricorso presentato dal Sig. -OMISSIS-, avverso il provvedimento - OMISSIS-emesso il 6 ottobre 2021 dal Direttore di Area Assegnazione Alloggi di ERP – Unità Gestione Attività e Procedure del Comune di Milano, sottoscritto dal direttore di Area, notificato al Sig. -OMISSIS-in data 11 ottobre 2021 - con cui veniva comunicata la variazione del punteggio della domanda di partecipazione all'Avviso -OMISSIS-ai sensi dell'art. 15 comma 3, del Regolamento Regionale n. 4/2017 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, di proprietà del Comune di Milano e Aler Milano, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che:

- con il ricorso introduttivo veniva richiesto l'annullamento del provvedimento di diminuzione del punteggio conseguito dal Sig. -OMISSIS-nella graduatoria per l'assegnazione di alloggi E.R.P. (-OMISSIS-);
- i soggetti che erano originariamente collocati in posizione subordinata rispetto al ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse

giuridicamente rilevante alla conservazione degli atti gravati, e integrano pertanto dei controinteressati nel presente processo;

- il ricorso, in ossequio all'art. 41 comma 2 c.p.a., veniva notificato regolarmente a uno dei suddetti controinteressati, Sig. -OMISSIS-;

- deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

- il Collegio ritiene congruo autorizzare parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet dell'Amministrazione resistente, da richiedere nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; in seguito alla pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio; il Comune di Milano, nel caso di richiesta di parte ricorrente, dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

Considerato, con riferimento alla domanda cautelare svolta da parte ricorrente:

- che l'impugnazione proposta, alla luce della valutazione sommaria che caratterizza la presente fase di giudizio, appare assistita da *fumus boni iuris*, in quanto il richiedente si trova in situazione di handicap grave e occupa un alloggio caratterizzato dalla «*mancaanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente*», ai sensi dell'art. 9, lettera 'a' Allegato I al R.R. 4/2017;

- che sussiste altresì il presupposto del *periculum in mora*, stante la grave situazione patologica nella quale versa il ricorrente e la palese inidoneità dell'immobile da costui occupato;

- ricorrono pertanto i presupposti individuati dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto, per quanto sopra:

- di ordinare l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini sopra descritti;
- che debba essere accolta la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con conseguente sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- di fissare per la trattazione della causa nel merito l'udienza pubblica del 15 giugno 2022;
- di compensare tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini prescritti nella parte motiva;
- accoglie la domanda cautelare incidentalmente proposta dal Sig. -OMISSIS- nel ricorso n. 207/2022 e sospende per l'effetto l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 15 giugno 2022.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Katiuscia Papi

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.